



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(PROVINCIA DI FIRENZE)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE STRADE VICINALI
DI USO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 21.05.2012

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico, i frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D.L. Lgt 01 Settembre 1918 n. 1446, o accedere ai contributi di cui al presente regolamento.

ART. 1 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali di uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Sono strade vicinali di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario comunale adottato dal Comune
3. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente iscritte quali vicinali di uso pubblico, ma che non sono state inserite come tali nello stradario comunale, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia dal diritto privato.
4. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONI E DECLASSIFICAZIONI

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del T.U.E.L. 267/2000.
 2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
 3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi forma di uso pubblico.
 4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.
- La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove la strada da classificare concreti la fattispecie di cui all'art.2 comma 6 lett. D) del D.Lgs.285/1992 "Nuovo Codice della Strada". In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito elencate:

DECLASSAMENTI – PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 - 1. mappa catastale
 - 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 - 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione
 - 4. repertorio fotografico
 - 5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
 - 1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 - 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

DECLASSAMENTI – PROCEDURA D'UFFICIO

- a) Esame del Servizio Tecnico con:
 - 1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza
 - 2. mappa catastale
 - 3. relazione circa le motivazione del declassamento
- b) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

CLASSAMENTI – PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 - 1. mappa catastale
 - 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 - 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla classificazione
 - 4. relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
 - 5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
 - 6. repertorio fotografico
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
 - 1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 - 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

CLASSAMENTI – PROCEDURA D’UFFICIO

a) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l’uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza
2. mappa catastale
3. relazione circa le motivazioni del classamento

b) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

ART. 3 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. Ogni variazione del tracciato delle strade vicinali ad uso pubblico, anche non sostanziale, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale

ART. 4 - CENTRI ABITATI

1. Tutte le viabilità ricomprese all’interno dei Centri abitati ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade “Comunali” così come disposto dall’ art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

ART. 5 - NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d’inizio attività a seconda della tipologia dell’intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art. 3 con l’ aggiunta dei seguenti allegati all’istanza:

- Mappa catastale con relativi frazionamenti;
- Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale
- Contratti d’acquisto dei beni
- Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- Collaudo statico di eventuali opere d’arte.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio Tecnico procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l’articolo 3 del presente regolamento.

ART. 6 - CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile dal 20% sino al 40% dell'importo netto della spesa, ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse.

2. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.
- ripristino muri a valle delle strade.
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti.
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, da effettuarsi per non più di due volte l'anno, verrà riconosciuto ai frontisti, con provvedimento del responsabile dell'ufficio, il contributo nella misura percentuale indicata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e con le modalità di seguito riportate:

a) la o le richieste di contributo, indirizzate al Sindaco dovranno essere sottoscritte da tutti i frontisti della strada vicinale interessata e presentate entro il 30 settembre;

b) la domanda di contributo sarà accolta solo se sottoscritta da tutti i frontisti della strada vicinale;

c) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che sono stati autorizzati con provvedimento dal responsabile dell'ufficio;

d) nella richiesta dovrà essere esplicitata la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti;

e) il responsabile dell'ufficio dovrà adottare il provvedimento di accoglimento e/o diniego della richiesta di contributo entro il 31 dicembre;

f) il responsabile dell'ufficio potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa.

6. Per gli interventi di manutenzione straordinaria:

- a) l'entità del contributo indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale con apposito atto deliberativo deve intendersi come percentuale massima erogabile;
- b) la percentuale del contributo sarà determinata in rapporto alla tipologia delle opere da eseguire e dalla loro corrispondenza all'interesse pubblico della manutenzione della strada;
- c) la richiesta di contributo dovrà essere presentata per iscritto, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, indirizzata al Sindaco e sottoscritta da tutti i frontisti e da tutti coloro che utilizzano, anche in parte, la strada vicinale;
- d) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che gli stessi sono stati autorizzati con provvedimento del responsabile dell'ufficio;
- e) alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori;
- planimetria dei luoghi;
- progetto esecutivo;
- perizia di spesa dettagliata;
- dichiarazione sottoscritta da tutti i frontisti e dagli utilizzatori in tutto ed in parte della strada, con firme autenticate, con la quale essi si impegnano incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell'onere finanziario per la realizzazione dell'intervento non coperto dal contributo dell'Amministrazione Comunale;

f) il responsabile dell'ufficio potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa;

g) il provvedimento finale del procedimento, di competenza del responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di trasmissione allo stesso della delibera di Giunta.

7. Alla Giunta Comunale è attribuita la decisione di accogliere o respingere la domanda di contributo per i seguenti motivi:

- a) se le disponibilità finanziarie del Bilancio di riferimento sono inferiori all'entità dei contributi da erogare in rapporto alle domande presentate.
- b) se le richieste di contributo non sono sottoscritte da tutti i frontisti e per la sola manutenzione straordinaria da tutti coloro che utilizzano la strada vicinale;
- c) se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione straordinaria della strada;

8. Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione e/o la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, il Comune adotterà tutti i provvedimenti necessari perché i frontisti e gli altri soggetti interessati provvedano ad eliminare la situazione di pericolo e ad eseguire le opere indispensabili per garantirne la percorribilità.

L'esecuzione da parte dei frontisti di quanto non previsto dal Regolamento comunale avente ad oggetto "La concessione di contributi a privati per le spese di manutenzione

delle strade vicinali” potrà essere oggetto di contributo da parte del Comune nell’entità che verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale. La differenza tra la spesa necessaria e quella del contributo erogabile sarà a carico dei frontisti nei confronti dei quali l’Amministrazione potrà procedere anche con la riscossione coattiva.

ART. 7 - INTERVENTI D’URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d’interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 40% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

ART. 8 – SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale.

ART. 9 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell’Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all’amministrazione comunale come previsto dal precedente art. 5 del presente regolamento.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, possono richiedere l’autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l’apposito modello predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l’intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell’interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 10 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

3. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.